



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DELIBERAZIONE N.

E 4

DEL

11 GENNAIO 2017

ALLEGATO A

RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'A.S.L. V.C.O.

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna, con sede in Omegna – Via Mazzini 117, C.F. 00634880033 rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Giovanni CARUSO

E

L' Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità" di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliera Universitaria) con sede in Novara, Corso Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore S.C. Affari Generali e Ufficio Legale Avv. Lorenzo GIUDICE all'uopo delegato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni professionali di consulenza in anestesia e rianimazione presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola dell'A.S.L. V.C.O.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'A.S.L. V.C.O. di Omegna.

ART. 3

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico della S.C. Anestesia e Rianimazione I e dalla S.C. Anestesia e Rianimazione II dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, di norma nella misura massima di n. 10 accessi mensili della durata di un minimo di 6 ore ad un massimo di 12 ore ciascuno.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le SS.CC. interessate.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 4

L'A.S.L. V.C.O. si riserva di ridurre il numero di accessi settimanali stabiliti al precedente art. 3, qualora l'organico fosse sufficiente a fronteggiare le necessità, previa comunicazione all'Azienda Ospedaliero Universitaria.



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N.

DEL

ART. 5

L'A.S.L. VCO di Omegna si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di € 60,00= (€ sessanta/00),

L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfetario del costo relativo al tempo di percorrenza corrispondente a € 30,00 orari per un tempo standard di percorrenza pari a tre ore, ai sensi della circolare dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot. n. 2477/U.C./SAN del 14.08.2006.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse ai sensi dell'art. 10 ex L.R. 13.12.1995.

L'A.S.L. VCO si impegna altresì a rifondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria i costi diretti ed indiretti, determinati forfetariamente nella misura dell'8,5%.

ART. 6

L'A.S.L. VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 7

La presente convenzione ha validità per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017.


ART. 8

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 9

L' ASL VCO attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria provvederà invece a garantire, al personale medico consulente, la copertura assicurativa contro eventuali rischi in itinere.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DELIBERAZIONE N.

DEL

ART. 10

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (tariffa all. A – parte II – art. 1, lett. B), con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

li,

PER L'A.S.O. "MAGGIORE DELLA CARITA" DI NOVARA

IL DIRETTORE S.C. Affari Generali e Ufficio Legale

(Avv. Lorenzo GIUDICE)

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. DI OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni CARUSO)